

L.R. 30 marzo 2012, n. 5 ⁽¹⁾.

Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla [legge regionale 7 maggio 1996, n. 11](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13](#), concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 10 aprile 2012, n. 22.

(2) NDR: [La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11](#) di cui all'oggetto è erroneamente riportata nel Bollettino Ufficiale con data 7 marzo 1996.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 novembre 2014, n. 507](#), con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della presente legge. In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi il [Reg. reg. 25 novembre 2014, n. 8](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla [legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11](#) (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale - attuazione della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#)), promuove l'agricoltura sociale quale strumento di attuazione delle politiche di cui agli [articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36](#) della medesima legge.

2. La Regione riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale dell'agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) fattoria sociale, l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di

acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore;

b) orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica che sono appositamente destinati all'attività agricola.

2. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 3 *Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale.*

1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:

a) imprese costituite ai sensi del [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#) (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della [legge 13 giugno 2005, n. 118](#)) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'[articolo 2](#), comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'[articolo 1](#) che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;

c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'[articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).

2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Art. 4 *Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali.*

1. È istituito il registro delle fattorie e degli orti sociali con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie e dagli orti sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

2. L'iscrizione al registro delle fattorie sociali è consentita ai soggetti di cui all'[articolo 3](#), comma 1, previa istruttoria da effettuarsi da una commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato all'agricoltura.

Art. 5 *Istituzione e funzioni dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.*

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale con le seguenti funzioni:

- a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
- b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- c) monitorare gli interventi svolti dalle amministrazioni pubbliche nel campo degli orti sociali;
- d) promuovere studi e ricerche;
- e) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, dai rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole.

3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è a titolo gratuito.

4. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'[articolo 6](#).

Art. 6 *Regolamento.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

2. Le imprese già iscritte nel registro regionale delle fattorie e orti sociali sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

Art. 7 *Definizione delle modalità operative.*

1. Gli interventi per la realizzazione di fattorie ed orti sociali si attuano con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione (con le

istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 8 *Disposizioni finanziarie.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 9 *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.*

1. Il comma 1 dell'[articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13](#), concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificato:

"1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), e n), sono delegate alle province e alle comunità montane, di cui alla [legge regionale 30 settembre 2008, n. 12](#) (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t).".

Art. 10 *Disposizioni finali.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.